



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Palermo

Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Trapani

Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Porto Empedocle

Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Gela

ORDINANZA

(tariffe per il servizio di rimorchio nei porti e nelle rade di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Marsala, Porto Empedocle, Licata e Gela per il periodo 1 ottobre 2025 – 30 settembre 2026)

I sottoscritti Capi dei Compartimenti Marittimi di Palermo, Trapani, Porto Empedocle e Gela:

- VISTA:** l'Ordinanza n.114 datata 06 novembre 2024 a firma dei Capi dei Compartimenti Marittimi di Palermo, Trapani, Porto Empedocle e Gela, con la quale sono state approvate le tariffe relative al servizio di rimorchio per i porti e per le rade di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Marsala, Porto Empedocle, Licata e Gela per il periodo 01 ottobre 2024 – 30 settembre 2025;
- VISTA:** l'Ordinanza n.67 datata 08 agosto 2025 a firma dei Capi dei Compartimenti Marittimi di Palermo, Trapani, Porto Empedocle e Gela, con la quale, a seguito dell'inserimento, in via sperimentale, di un rimorchiatore di prima linea nel porto di Termini Imerese, sono state adeguate le tariffe relative al servizio di rimorchio per i porti e per le rade di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Marsala, Porto Empedocle, Licata e Gela;
- VISTO:** il Decreto n.62 del 26 maggio 2023 con il quale il Direttore Marittimo della Sicilia Occidentale approva la Concessione del servizio di rimorchio ed assistenza a navi e galleggianti nei porti e nelle rade di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Marsala, Porto Empedocle, Licata e Gela n.01/2023 datata 25 maggio 2023;
- VISTO:** l'atto di concessione n.01/2023 del Registro delle Concessioni – n.2938 del Repertorio degli Atti datato 25 maggio 2023, registrato presso l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Palermo in data 08 giugno al n.846 serie 1 e rilasciato alla Società SOMAT S.p.a., con il quale viene autorizzata all'esercizio del servizio di rimorchio ed assistenza a navi e galleggianti nei porti e nelle rade di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Marsala, Porto Empedocle, Licata e Gela, dal giorno di immissione in servizio per una validità di anni 15 (quindici);
- VISTA:** l'autorizzazione n. 198 del 07.07.2025 della Capitaneria di porto di Palermo, rilasciata a favore della Società Somat S.p.A., ai sensi degli artt. 30 del C.d.N. e 24 del R.C.d.N., a poter dislocare nel porto di Termini Imerese, a far data dal giorno 08.07.2025, il Rimorchiatore "Refola Secondo" iscritto al n.1360 delle Matricole di Palermo, che dovrà assicurare il servizio su "chiamata con preavviso";
- VISTO:** Il regolamento per il servizio di rimorchio ed assistenza a navi e galleggianti nei porti e nelle rade di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Marsala, Porto Empedocle, Licata e

Gela, approvato e reso esecutivo con il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti datato 12 aprile 2023;

VISTO: il Dp. prot. n.11154 del 12 aprile 2023 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha indicato di definire nel provvedimento tariffario l'individuazione dei porti per i quali sarà previsto l'obbligo del servizio svolto oltre i limiti della concessione di cui al punto 10 dell'articolo 10 del regolamento ed il relativo compenso;

VISTA: la Circolare n.11 datata 19 marzo 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, avente come oggetto "linee guida per il rilascio della concessione per l'esercizio del servizio di rimorchio portuale", nello specifico: l'art.3.4 "criteri di formazione delle tariffe e loro adeguamento" della Sezione I "Premesse" e l'art. 1.1 "prima determinazione delle tariffe" della Sezione II "criteri e meccanismi di determinazione delle tariffe per il servizio di rimorchio";

VISTA: la nota circolare n. 17960 in data 06.06.2022, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili -Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, recante "Ricognizione dei procedimenti relativi ai servizi tecnico nautici di competenza delle Autorità Marittime";

VISTO: il Dp. prot. n.17566 del 08 giugno 2023 con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha apportato modifiche alla sopracitata Circolare n.11, nella parte relativa all'aggiornamento annuale delle tariffe;

CONSIDERATO: quanto disposto al punto 1.2 – Sezione II - della citata circolare n. 11 in data 19.03.2019, così come modificato dalla nota circolare n. 17566 dell'08.06.2023, che prevede che il primo aggiornamento tariffario all'indice ISTAT (FOI) sia applicato dopo dodici mesi da quello di immissione in servizio del concessionario;

VISTA: la nota n. 09/2025 in data 05.11.2021, acquisita in pari data al protocollo n. 133558, con la quale la Società SOMAT S.p.A., con la quale al fine di determinare l'aggiornamento annuale delle tariffe di rimorchio così come previsto dalle vigenti disposizioni, ha comunicato i costi registrati nel periodo 01.10.2024 – 30.09.2025 per consumi e lubrificanti che ammontano a € 319.439,80;

VISTI: i dati definitivi relativi ai prezzi al consumo tratti dal sito ISTAT – "Indice dei prezzi per le rivalutazioni monetarie" – periodo di riferimento: Settembre 2025, dai quali è emerso che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI), registra un aumento su base annua del 1,4%;

CONSIDERATO: che la variazione percentuale da applicare alle vigenti tariffe di cui all'Ordinanza n.67/2025 è pari a $\Delta\% = - 0,4\%$, così come risulta dallo sviluppo della formula di cui al punto 1.2 – Sezione II - della citata circolare n. 11 in data 19.03.2019 (di seguito meglio specificata);

VISTO: il foglio prot. n.14565 in data 31.10.2025, con la quale la Capitaneria di porto di Gela ha chiesto, alla Direzione Marittima della Sicilia Occidentale, chiarimenti in merito al servizio di assistenza reso a più navi contemporaneamente;

VISTO il foglio prot. n.133124 in data 04.11.2025 della Direzione Marittima della Sicilia Occidentale, di risposta in merito al predetto foglio;

VISTO il foglio prot. n. 138300 in data 17.11.2025 con cui il presente provvedimento è stato inviato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale e alle rappresentanze nazionali di categoria per le eventuali valutazioni/osservazioni di competenza;

VISTA la nota datata 21.11.2025 con cui CONFITARMA, nel ritenere corretto il calcolo della variazione da applicare alle tariffe, in merito alla possibilità di intervenire sull'articolo 6 parte IV dell'Ordinanza tariffaria ritiene opportuno aprire un tavolo ad hoc con le associazioni rappresentative dell'utenza e con il fornitore del servizio che dovrà fornire, preventivamente, dati utili ad effettuare una valutazione;

VISTA la nota prot. n. 3587/25 datata 21.11.2025 con cui ASSORIMORCHIATORI, nel ritenere in linea con le disposizioni ministeriali vigenti il calcolo della variazione da applicare alle

tariffe, in merito alla possibilità di intervenire sull'articolo 6 parte IV dell'Ordinanza tariffaria, considerato che l'integrazione che si intende inserire non era contemplata nelle precedenti ordinanze tariffarie né ,tantomeno, nello studio finalizzato a determinare l'impianto tariffario da applicare al servizio di rimorchio nel porto e nella rada di Gela, allegato al capitolato tecnico e parte integrante del bando di gara, chiede di rimuovere dall'articolo 6 parte IV dell'Ordinanza tariffaria la frase *“per assistenza resa a più navi contemporaneamente, l'importo della tariffa è calcolato per singolo rimorchiatore e ripartito tra gli utenti beneficiari del servizio”*, in quanto potrebbe portare ad una revisione delle tariffe;

VISTA la nota prot. n. 258/2025 datata 24.11.2025 con cui ASSARMATORI, nel ritenere in linea con le disposizioni ministeriali vigenti il calcolo della variazione da applicare alle tariffe, in merito alla possibilità di intervenire sull'articolo 6 parte IV dell'Ordinanza tariffaria, considerato che l'integrazione che si intende inserire, essendo novativo rispetto alle precedenti ordinanze tariffarie e non essendo stato contemplato nello studio tariffario predisposto per la determinazione del relativo impianto (tariffario) da applicare al servizio del porto e nella rada di Gela, in assenza di un preventivo iter istruttorio, suggerisce di rimuovere dall'articolo 6 parte IV dell'Ordinanza tariffaria la frase *“per assistenza resa a più navi contemporaneamente, l'importo della tariffa è calcolato per singolo rimorchiatore e ripartito tra gli utenti beneficiari del servizio”*, in quanto rappresenterebbe sostanzialmente una potenziale modifica dell'intero assetto tariffario del servizio, anche con potenziali riflessi in termini di efficienza per l'utenza che scala il sorgitore interessato;

VISTA la nota prot. n. 353-MP/am datata 24.11.2025 con cui FEDERAGENTI, nel ritenere in linea con le disposizioni ministeriali vigenti il calcolo della variazione da applicare alle tariffe, in merito alla possibilità di intervenire sull'articolo 6 parte IV dell'Ordinanza tariffaria, considerato che l'integrazione che si intende inserire, essendo novativo rispetto alle precedenti ordinanze tariffarie e non essendo stato contemplato nello studio tariffario predisposto per la determinazione del relativo impianto (tariffario) da applicare al servizio del porto e nella rada di Gela, in assenza di un preventivo iter istruttorio, suggerisce di rimuovere dall'articolo 6 parte IV dell'Ordinanza tariffaria la frase *“per assistenza resa a più navi contemporaneamente, l'importo della tariffa è calcolato per singolo rimorchiatore e ripartito tra gli utenti beneficiari del servizio”*, in quanto rappresenterebbe sostanzialmente una potenziale modifica dell'intero assetto tariffario del servizio, anche con potenziali riflessi in termini di efficienza per l'utenza che scala il sorgitore interessato;

VISTA la nota prot. n. 1784 datata 24.11.2025 con cui FEDERIMORCHIATORI ritiene conforme, ai dettami della Circolare 11, il calcolo dell'adeguamento tariffario previsto;

VISTA la nota prot. n. 58653/2025 datata 25.11.2025 con cui l'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, preso atto della riduzione, seppur contenuta, delle tariffe non rileva osservazioni in merito;

RITENUTO OPPORTUNO, al fine di consentire la prevista fatturazione dei servizi resi dalla società concessionaria a partire dal giorno 1 ottobre 2025, emanare in **via provvisoria** la presente ordinanza di adeguamento tariffario, mantenendo invariato il testo dell'articolo 6 della Parte IV della precedente Ordinanza n. 67/2025 citata in premessa, in attesa delle determinazioni che verranno adottate a seguito della conferenza dei servizi avente come ordine del giorno: modifica dell'articolo 6 Parte IV (porti e rade di Gela e Licata) con l'introduzione del seguente comma *“per assistenza resa a più navi contemporaneamente, l'importo della tariffa è calcolato per singolo rimorchiatore e ripartito tra gli utenti beneficiari del servizio”*, prevista per il giorno 18 dicembre 2025;

VISTA: la Legge n. 84 in data 28.01.1994 recante “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI: gli articoli 17, 101 e 1173 del Codice della navigazione e gli articoli 59, 138 e 139 del Regolamento di esecuzione al Codice della navigazione (parte marittima);

ORDINA

Articolo 1 (decorrenza)

Con decorrenza dal **01 ottobre 2025**, le tariffe per il servizio di rimorchio e di assistenza alle navi e galleggianti nei porti e nelle rade di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Marsala, Porto Empedocle, Licata e Gela, approvate con l'Ordinanza n.67/2025 sopracitata, sono modificate come di seguito specificate.

Articolo 2 (calcolo variazione percentuale per l'aggiornamento annuale delle tariffe)

In ottemperanza a quanto imposto dalle linee guida ministeriali che stabilisce, relativamente all'aggiornamento annuale delle tariffe, che le stesse, ogni dodici mesi a partire dal mese di immissione in servizio del concessionario e dalla entrata in vigore del primo provvedimento tariffario, l'Autorità Marittima procede d'ufficio all'aggiornamento delle tariffe applicando alle tariffe vigenti la seguente formula:

$$[(FN_i - FN_{i-1}) / FN_{i-1}] \times 100 = \Delta\%$$

Dove:

- $FN_i = Q_1 + CCL_{i-1}$:

- Q_1 è il costo offerto in gara rivalutato ogni anno applicando l'indice ISTA (FOI) dell'anno precedente;
- CCL_{i-1} è il costo sostenuto dal concessionario per consumi e lubrificanti nell'anno precedente;

- FN_{i-1} è l'FN dell'anno precedente.

Formula calcolo Fatturato (FN_i) $Q_1 + CCL_{i-1} = FN_i$

Q_1 : costo offerto in gara già rivalutato con indice ISTAT (FOI) nell'anno 2024 **€ 6.306.018,98**

Costo offerto per l'inserimento, in via sperimentale, del rimorchiatore di prima linea nel porto di Termini Imerese limitato ai mesi di luglio/agosto/settembre € 361.072,00 / 12 = € 30.089,33 x 3 = **€ 90.268,00**

Somma costo offerto in gara già rivalutato + 1/3 del costo offerto per l'inserimento € 6.306.018,98 + € 90.268,00 = **€ 6.396.286,98**

Indice ISTAT (FOI) periodo di riferimento mese di settembre 2025, variazione % rispetto all'anno precedente: **+ 1.4**

€ 6.396.286,98 + 1.4% = **€ 6.485.834,99**

CCL_{i-1} : **€ 319.439,80**

$FN_i = € 6.485.834,99 + € 319.439,80 = € 6.805.274,98$

$FN_{i-1} = € 6.832.424,92$

Calcolo variazione percentuale tariffe di rimorchio ($\Delta\%$)

$$[(FN_i - FN_{i-1}) / FN_{i-1}] \times 100 = \Delta\%$$

$$[(€ 6.805.274,98 - € 6.832.424,92) / € 6.832.424,92] \times 100 = \mathbf{-0,40 \%}$$

Articolo 3 (calcolo della stazza)

Le tariffe di seguito specificate sono calcolate in base alla stazza lorda internazionale (G.T.) per le navi dotate di Certificato Internazionale di stazza.

Per le navi non dotate di Certificato Internazionale di stazza, le tariffe andranno commisurate al valore di stazza lorda G.T., ottenuto utilizzando la sottonotata formula:

$$G.T. = K1 \times V$$

dove:

$$K1 = 0,2 + 0,2 \log_{10} V$$

$$V = 2,832 \times VLT$$

VLT = volume lordo totale desumibile dal quadro dei calcoli della stazza nazionale

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa della irreperibilità dei dati necessari, potrà farsi riferimento alla seguente formula elaborata dall'IMO nella circolare n°653/94 che consente, sia pure con una approssimazione inferiore a quella ottenibile con la formula di cui sopra, il calcolo stimato della stazza lorda delle navi che dispongono del Certificato Internazionale di stazza:

$$G.T. = VE \times A$$

Dove:

$$VE = L \times B \times H$$

L = Lunghezza in metri risultante dal Certificato Internazionale di Bordo Libero;

B = Larghezza massima fuori ossatura in metri, come pubblicata sui registri o attestati dai documenti a bordo della nave;

H = Altezza a murata del fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave;

A = F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

VE	A
fino a 400	0,58
1.000	0,43
5.000	0,35
10.000	0,34
25.000	0,33
50.000	0,32
100.000	0,31
150.000	0,30
200.000	0,29
250.000 e oltre	0,28

Per le NAVI TRAGHETTO, il valore espresso in G.T. risultante dal Certificato Internazionale di stazza o dall'applicazione delle formule suddette andrà corretto moltiplicandolo per i seguenti coefficienti:

TRAGHETTI PASSEGGERI = 0,69
(Passenger RO/RO Cargo Ferriers)

TRAGHETTI MERCI = 0,85
(RO/RO Cargo)

L'appartenenza dei traghetti all'una od all'altra tipologia sarà desunta dal Certificato di Classe (o equipollente) o dai libri o registri degli istituti di classifica.

Articolo 4 (ambito portuale)

Gli ambiti portuali, agli effetti dell'applicazione delle presenti tariffe, sono quelle indicate nell'articolo 3 del Regolamento per il servizio di rimorchio verso navi e/o galleggianti nelle rade e nei porti di Palermo, Termini Imerese, Trapani, Marsala, Porto Empedocle, Licata e Gela.

Articolo 5 (orario di lavoro)

Ai fini delle prestazioni e delle relative tariffe, l'orario di lavoro dei rimorchiatori viene suddiviso come segue:

- Lavoro nei giorni **feriali**:
 - a) Ordinario:
 - Dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 17:00;
 - Il sabato dalle ore 08:00 alle ore 17:00;
 - b) Straordinario:
 - Dalle ore 00:00 alle ore 08:00 e dalle ore 17:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni feriali;
- Lavoro nei giorni **festivi**:
 - c) Ordinario:
 - Dalle ore 08:00 alle ore 17:00;
 - d) Straordinario:
 - Dalle ore 00:00 alle ore 08:00 e dalle ore 17:00 alle ore 24:00.

Articolo 6 (visto di congruità)

Le fatture ritenute dai soggetti interessati non conformi alla presente Ordinanza, possono essere sottoposte, a richiesta, al visto di congruità dell'Autorità Marittima locale competente.

Articolo 7 (servizi/prestazioni non regolamentati)

Il compenso per servizi o prestazioni non contemplate nelle tariffe della presente Ordinanza, devono essere concordate preventivamente tra le parti, con l'intervento, se richiesto, dell'Autorità Marittima locale competente.

Articolo 8 (inizio e fine della prestazione)

Per "INIZIO DELLA PRESTAZIONE" deve intendersi il momento in cui il rimorchiatore, giunto sottobordo, comunica al comandante della nave da rimorchiare di essere pronto.

Per "FINE DELLA PRESTAZIONE" deve intendersi il momento nel quale il Comandante della nave lascia libero il rimorchiatore per fine, interruzione o rinvio della prestazione.

Articolo 9 (soccorso)

Restano salvi ed impregiudicati i diritti derivanti alla società concessionaria del servizio di rimorchio per gli interventi prestati ai sensi degli artt. 70, 106 e 491 del Codice della Navigazione.

Articolo 10
(ulteriori disposizioni)

Le disposizioni impartite con gli articoli precedenti, sono comuni per tutti i porti e le rade oggetto del servizio di rimorchio.

Le tariffe, le maggiorazioni ed altri costi collegati al servizio, per ogni porto, vengono disposte con gli articoli dalla “Parte I” in poi.

Articolo 11
(adeguamento delle tariffe)

Il criterio ed il meccanismo utilizzato per la determinazione dei periodici adeguamenti tariffari, sarà quello espressamente indicato: con la Circolare n.11 datata 19 marzo 2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nell’art. 3.4 (criteri di formazione delle tariffe e loro adeguamento) e nella Sezione II (criteri e meccanismi di determinazione e revisione delle tariffe per il servizio di rimorchio reso dai concessionari selezionati con la procedura di cui alla Circolare) e con il Dp. prot. n.175666 del 08 giugno 2023 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Articolo 12
(sanzioni)

L’applicazione di tariffe difformi da quanto previsto dalla presente Ordinanza sarà punita ai sensi dell’art. 1173 del Codice della Navigazione.

PARTE I

TARIFFE PER I PORTI E LE RADE DI PALERMO E TERMINI IMERESE

Articolo 1 **(tariffa base)**

Dette tariffe sono relative ad ogni singolo rimorchiatore impiegato, negli ambiti portuali di Palermo e di Termini Imerese, meglio specificati nel Regolamento indicato in premessa, in ciascuna operazione di arrivo e partenza, e per la durata di un'ora a partire dall'inizio della prestazione:

Per navi fino a 1.000 T.S.L.	321,93 €
Da 1.001 a 1.500	489,13 €
Da 1.501 a 3.000	743,26 €
Da 3.001 a 5.000	1.002,88 €
Da 5.001 a 6.000	1.039,49 €
Da 6.001 a 8.000	1.234,74 €
Da 8.001 a 10.000	1.685,85 €
Da 10.001 a 12.000	1.875,25 €
Da 12.001 a 14.000	2.062,01 €
Da 14.001 a 16.000	2.248,73 €
Da 16.001 a 18.000	2.401,01 €
Da 18.001 a 20.000	2.568,22 €
Da 20.001 a 30.000	2.691,11 €
Da 30.001 a 40.000	2.806,54 €
Da 40.001 a 50.000	3.121,22 €
Da 50.001 a 60.000	3.701,15 €
Da 60.001 a oltre (per ogni 1.000 T.S.L. o frazione)	31,66 €

Per ogni ora o frazione di ora successiva alla prima, le tariffe di cui sopra saranno ridotte del 40% e costituiranno le nuove tariffe base.

Articolo 2 **(maggiorazione per zona)**

Per i servizi resi nella:

- zona industriale del porto di Palermo - nello specchio acqueo limitato dalla diga Acquasanta e molo nord, comprendente banchine, moli e bacini 4 e 5, la tariffa base di cui all'articolo 1 è maggiorata del 5%;
- rada del Porto di Palermo - terminali oleodotto ENI (ex Agip) e Sonatrach (ex Esso), la tariffa base di cui all'articolo 1 è maggiorata del 10%;
- rada del Porto di Palermo - approdi ed ancoraggi lungo la costa compresa tra punta Priola e Capo Mongerbino, la tariffa base di cui all'articolo 1 è maggiorata del 10%.

Articolo 3 **(movimenti tra zone diverse)**

Nel caso di movimenti tra le varie zone, la tariffa sarà determinata dalla zona nella quale vige l'aliquota maggiore.

Articolo 4 **(navi militari)**

Per le navi della Marina Militare italiana, le predette tariffe sono determinate in base al dislocamento e ridotte del 20%.

Articolo 5 (maggiorazione)

Per i servizi resi dalle ore 00:00 alle ore 08:00 e dalle 17:00 alle ore 24:00 dei giorni feriali e dalle ore 08:00 alle ore 17:00 nei giorni dichiarati festivi a norma di legge, la tariffa base è maggiorata del 50%.

Per i servizi resi dalle ore 00:00 alle ore 08:00 e dalle 17:00 alle ore 24:00 dei giorni dichiarati festivi a norma di legge, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per i servizi resi dalle ore 08:00 alle ore 17:00 della giornata di sabato non festivo, la tariffa base è maggiorata del 40%.

Per il rimorchio di navi con motrici inattive (senza macchine) la tariffa base è maggiorata del 50%.

Le varianti percentuali di cui al presente articolo, nonché ad altre prestazioni (fornitura cavo, mancato impiego e giri di bussola), possono essere applicate anche cumulativamente, ma sempre sulla tariffa base corrispondente per ciascuna operazione.

Articolo 6 (servizi a cavallo di due orari)

Per i servizi resi a cavallo di due orari che comportano diverse retribuzioni, si applica la tariffa relativa all'orario di inizio del servizio.

Articolo 7 (giri di bussola)

Per i servizi resi alle navi che eseguono giri di bussola, si applica la sola tariffa base.

Articolo 8 (rimorchio galleggianti)

Per il rimorchio di pontoni a bigo, galleggianti, etc, che espletano la loro attività esclusivamente nell'ambito portuale ed al servizio di attività portuali (esclusi bacini galleggianti e altre unità di grandi dimensioni), si applica la tariffa unica di **€ 321,84**.

Articolo 9 (fornitura cavo)

Qualora un rimorchiatore impegni nella prestazione il proprio cavo di rimorchio, la tariffa base è aumentata del 20%.

Articolo 10 (mancata prestazione del rimorchiatore)

Le prestazioni da eseguirsi negli ambiti portuali di Palermo e Termini Imerese dovranno essere richieste secondo le modalità indicate nell'articolo 5 del "Regolamento" indicato in premessa.

Per il rimorchiatore di prima linea di guardia (h24), giunto sottobordo e non utilizzato entro un'ora per cause non imputabili al rimorchiatore stesso, sarà corrisposto un compenso pari al 60% della tariffa base della zona.

Nel caso in cui venga ordinato il rimorchiatore di prima linea "su chiamata con preavviso", oltre al rimorchiatore di guardia (h24), se esso rimarrà inutilizzato per cause non imputabili allo stesso, sarà corrisposto un compenso pari al 100% della tariffa base della zona, con le eventuali maggiorazioni o riduzioni di cui ai precedenti articoli, a partire dall'orario del previsto inizio della prestazione sino all'orario della disdetta definitiva.

Articolo 11 **(ritardato pagamento delle fatture)**

Il pagamento della fattura per il servizio di rimorchio oltre il trentesimo giorno dalla data di emissione della stessa comporta un addebito, a carico dell'intestatario della fattura, pari ad una maggiorazione per ritardato pagamento pari al tasso di interesse legale in atto vigente aumentato di 6 punti.

PARTE II

TARIFFE PER I PORTI E LE RADE DI TRAPANI E MARSALA

Articolo 1 **(tariffa base)**

Dette tariffe sono relative ad ogni singolo rimorchiatore impiegato, negli ambiti portuali di Trapani e Marsala, meglio specificati nel Regolamento indicato in premessa, in ciascuna operazione di arrivo e partenza, e per la durata di un'ora a partire dall'inizio della prestazione:

fino a 1.200 G.T.	410,48 €
da 1.201 a 2.000	624,63 €
da 2.001 a 3.000	846,56 €
da 3.001 a 5.000	987,49 €
da 5.001 a 7.000	1.303,24 €
da 7.001 a 10.000	1.720,01 €
da 10.001 a 15.000	2.043,47 €
da 15.001 a 20.000	2.726,55 €
da 20.001 a 25.000	3.345,09 €

Oltre 25.000 G.T. la tariffa aumenta di **€ 99,72** per ogni 1.000 G.T. o frazione ulteriore.

Nel caso in cui venisse richiesto un secondo rimorchiatore, in aggiunta a quello di guardia, oltre alla tariffa base sarà corrisposto un compenso fisso **€ 2.367,09**, compenso comunque corrisposto se non disdetto 24 ore prima dell'inizio del servizio.

Per ogni ora o frazione non inferiore a 15 minuti successiva alla prima, il compenso sarà pari al 70% della tariffa base.

Articolo 2 **(strutturazione della prestazione)**

Le prestazioni da eseguirsi negli ambiti portuali di Trapani e Marsala dovranno essere richieste secondo le modalità indicate nell'articolo 5 del "Regolamento" indicato in premessa.

La prestazione del servizio di rimorchio ha inizio nell'orario indicato dal richiedente nel preavviso comunicato al concessionario e termina nel momento in cui il comandante della nave assistita lo notifica al comandante del rimorchiatore.

In caso di mancato preavviso ai sensi del precedente comma, fatta eccezione per i casi di emergenza, la prestazione di rimorchio deve avere inizio entro due ore dalla richiesta di servizio e sarà riconosciuto un compenso per mancato preavviso pari ad **€ 1.462,97**, oltre la tariffa base ed alle, eventuali, relative maggiorazioni.

Articolo 3 **(maggiorazione)**

Per i servizi resi dalle ore 00:00 alle ore 07:59 e dalle 17:01 alle ore 23:59 dei giorni feriali, la tariffa base è maggiorata del 40%.

Per i servizi resi dalle ore 00:00 alle ore 23:59 delle giornate di sabato, quando non festivo, la tariffa base è maggiorata del 50%.

Per i servizi resi dalle ore 08:00 alle 17:00 dei giorni festivi, la tariffa base è maggiorata del 50%.

Per i servizi resi dalle ore 00:00 alle ore 07:59 e dalle ore 17:01 alle ore 23:59 dei giorni festivi, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per il rimorchio di navi con motrici inattive (senza macchine) la tariffa base è maggiorata del 30%.

Le varianti percentuali di cui al presente articolo, nonché ad altre prestazioni (fornitura cavo, mancato impiego e giri di bussola), possono essere applicate anche cumulativamente, ma sempre sulla tariffa base corrispondente per ciascuna operazione.

Articolo 4 (navi militari)

Le predette tariffe, che per le navi militari vanno applicate al dislocamento, sono ridotte del 50% per i servizi resi alle navi militari italiane.

Articolo 5 (prestazioni particolari)

Quando il rimorchiatore viene trattenuto in attesa ed inoperoso al proprio ormeggio, in altra zona del porto e sottobordo, per ordine dell'Autorità Marittima od a richiesta degli interessati, a disposizione di una nave per esigenza di sicurezza e di assistenza per l'imbarco o lo sbarco di merci pericolose, sarà corrisposto un compenso di **€ 224,22**, per ogni ora o frazione di ora superiore a 15 minuti, suscettibile delle maggiorazioni per "fuori orario" o "festività".

In caso di utilizzazione del rimorchiatore, verrà applicata la tariffa di cui all'art. 1 con le maggiorazioni o le riduzioni del caso.

Per assistenza resa a più navi contemporaneamente, l'importo della tariffa è calcolato per singolo rimorchiatore e ripartito tra gli utenti beneficiari del servizio.

Articolo 6 (servizi a cavallo di due orari)

Per i servizi resi a cavallo di due orari che comportano diverse retribuzioni, si applica la tariffa relativa all'orario di inizio del servizio.

Articolo 7 (giri di bussola)

Per i servizi resi alle navi che eseguono giri di bussola o di calibrazione di radiogoniometro, si applica una maggiorazione pari al 30%. Per ogni ora o frazione di ora successiva alla prima, si applica la sola tariffa base.

Articolo 8 (fornitura cavo)

Qualora un rimorchiatore impegni nella prestazione il proprio cavo di rimorchio, la tariffa base è aumentata del 20%.

Articolo 9 (mancata prestazione del rimorchiatore)

In caso di ritardato o mancato impiego di uno o più rimorchiatori ordinati giunti sottobordo o in attesa di una banchina, per motivi non imputabili agli stessi, si applica la tariffa base con le eventuali maggiorazioni o riduzioni di cui ai precedenti articoli, con decorrenza dall'orario indicato dalla nave, come inizio del servizio, fino all'effettivo inizio della prestazione di rimorchio, ovvero fino alla comunicazione, da parte della nave, del mancato impiego.

Articolo 10
(ritardato pagamento delle fatture)

Gli importi relativi ai servizi prestati saranno riscossi mediante esibizione di regolare fattura con allegato il buono firmato dal Comandante della nave.

Il pagamento della fattura per il servizio di rimorchio oltre il trentesimo giorno dalla data di emissione della stessa comporta un addebito, a carico dell'intestatario della fattura, pari ad una maggiorazione per ritardato pagamento nella misura dell'1,5% per mese o frazione di mese, sull'importo fatturato.

PARTE III

TARIFFE PER IL PORTO E LA RADA DI PORTO EMPEDOCLE

Articolo 1 **(tariffa base)**

Dette tariffe sono relative ad ogni singolo rimorchiatore impiegato, nell'ambito portuale di Porto Empedocle, meglio specificato nel Regolamento indicato in premessa, in ciascuna operazione di arrivo e partenza, e per la durata di un'ora a partire dall'inizio della prestazione:

fino a 1.000 G.T.	267,94 €
da 1.001 a 1.500	348,19 €
da 1.501 a 3.000	589,01 €
da 3.001 a 4.000	1.097,78 €
da 4.001 a 6.000	1.686,83 €

Oltre 6.000 G.T. la tariffa base di **€ 1.686,83** aumenta di **€ 146,38**, per ogni 1.000 G.T..

Per ogni ora o frazione di ora successiva alla prima, il compenso sarà pari al 75% della tariffa base.

Articolo 2 **(richiesta della prestazione)**

Le prestazioni da eseguirsi nell'ambito portuale di Porto Empedocle dovranno essere richieste secondo le modalità indicate nell'articolo 5 del "Regolamento" indicato in premessa.

La prestazione del servizio di rimorchio ha inizio nell'orario indicato dal richiedente nel preavviso comunicato al concessionario e termina nel momento in cui il comandante della nave assistita lo notifica al comandante del rimorchiatore.

Articolo 3 **(maggiorazione)**

Per i servizi resi dalle ore 17:00 alle 08:00 dei giorni feriali, la tariffa base è maggiorata del 50%.

Per i servizi resi dalle ore 08:00 alle 17:00 dei giorni di sabato e festivi, la tariffa base è maggiorata del 50%.

Per i servizi resi dalle ore 17:00 alle 08:00 dei giorni di sabato e festivi, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per il rimorchio di navi con motrici inattive (senza macchine) la tariffa base è maggiorata del 25%.

Le varianti percentuali di cui al presente articolo, nonché ad altre prestazioni (fornitura cavo, mancato impiego e giri di bussola), possono essere applicate anche cumulativamente, ma sempre sulla tariffa base corrispondente per ciascuna operazione.

Articolo 4 **(navi militari)**

Le predette tariffe, che per le navi militari vanno applicate al dislocamento, sono ridotte del 50% per i servizi resi alle navi militari italiane.

Articolo 5 **(servizi a cavallo di due orari)**

Per i servizi resi a cavallo di due orari che comportano diverse retribuzioni, si applica la tariffa relativa all'orario di inizio del servizio.

Articolo 6 (giri di bussola)

Per i servizi resi alle navi che eseguono giri di bussola sono compensate, per la prima ora, con la tariffa prevista per le operazioni di rimorchio. Dopo la prima ora la tariffa base è ridotta del 30% computandosi, per ora intera, la frazione finale del periodo di impiego del rimorchiatore che superi i 15 minuti.

Articolo 7 (fornitura cavo)

Qualora un rimorchiatore impegni nella prestazione il proprio cavo di rimorchio, la tariffa base è aumentata del 20%.

Articolo 8 (mancata prestazione del rimorchiatore)

In caso di rimorchiatore ordinato, giunto sottobordo e non impiegato a causa della mancata partenza della nave, è corrisposta la tariffa base ridotta del 50%, con un massimo di **€ 610,51**.

Nel caso di rimorchiatore ordinato, per l'impiego fuori dall'orario di servizio in occasione dell'arrivo di una nave e, successivamente, non impiegato all'arrivo della stessa, è corrisposta la tariffa base ridotta del 50%, con un massimo di **€ 610,51**.

Articolo 9 (movimenti da un posto di ormeggio ad un altro)

Per i movimenti delle navi da un posto di ormeggio ad un altro, effettuato esclusivamente in orario di lavoro feriale, la tariffa base è ridotta del 50%, fatta salva comunque la variazione percentuale prevista dall'articolo 3, comma 4 (maggiorazione per navi con motrici inattive) e dall'articolo 7 (fornitura cavo).

Articolo 10 (assistenza)

Per il servizio di assistenza (esclusi i casi dagli artt.489 e seguenti del Codice della Navigazione) a navi ormeggiate in porto, per ragioni di sicurezza ovvero su ordine impartito dall'Autorità Marittima o a richiesta dei diretti interessati, si applica per ogni ora e frazione di ora la tariffa base di **€ 366,26**.

Alla tariffa precedente, si applicano le riduzioni/maggiorazioni come di seguito indicati:

- 1) Per i movimenti delle navi da un posto di ormeggio ad un altro, effettuato esclusivamente in orario di lavoro feriale, la tariffa base è ridotta del 50%;
- 2) Per tutti gli altri casi alla tariffa base si applicano le maggiorazioni di cui al precedente articolo 3 (maggiorazione).

Articolo 11 (fornitura di energia elettrica o aria compressa)

Per la fornitura di energia elettrica o aria compressa effettuata a navi ormeggiate in porto, la tariffa base per ogni ora o frazione di ora è pari ad **€ 523,44**.

Alla tariffa di cui al precedente comma si applicano, nei casi previsti, le maggiorazioni di cui al citato all'articolo 3 (maggiorazione).

Articolo 12
(riduzione della tariffa)

Tutte le navi che usufruiscono del servizio di rimorchio per più di 70 volte nell'arco dello stesso anno, hanno diritto ad ottenere dall'impresa concessionaria del servizio di rimorchio, una riduzione della tariffa base pari al 30%.

PARTE IV

TARIFFE PER IL PORTO E LA RADA DI GELA E LICATA

Articolo 1 **(tariffa base)**

Dette tariffe, nascenti dallo “studio tariffe di Gela” allegato al bando di gara per l’affidamento del servizio, sono relative ad ogni singolo rimorchiatore impiegato, negli ambiti portuali di Gela e Licata, meglio specificato nel Regolamento indicato in premessa, in ciascuna operazione di arrivo e partenza, e per la durata di un’ora a partire dall’inizio della prestazione:

Per navi fino a 1.000 T.S.L.	413,90 €
Da 1.001 a 1.500 T.S.L.	628,87 €
Da 1.501 a 3.000 T.S.L.	955,60 €
Da 3.001 a 5.000 T.S.L.	1.289,38 €
Da 5.001 a 6.000 T.S.L.	1.336,66 €
Da 6.001 a 8.000 T.S.L.	1.587,49 €
Da 8.001 a 10.000 T.S.L.	2.167,47 €
Da 10.001 a 12.000 T.S.L.	2.410,98 €
Da 12.001 a 14.000 T.S.L.	2.651,09 €
Da 14.001 a 16.000 T.S.L.	2.891,16 €
Da 16.001 a 18.000 T.S.L.	3.086,92 €
Da 18.001 a 20.000 T.S.L.	3.301,92 €
Da 20.001 a 30.000 T.S.L.	3.459,90 €
Da 30.001 a 40.000 T.S.L.	3.608,31 €
Da 40.001 a 50.000 T.S.L.	4.012,89 €
Da 50.001 a 60.000 T.S.L.	4.758,50 €
Da oltre 60.001 a oltre (per ogni 1.000 T.S.L. o frazione)	40,85 €

Per ogni ora o frazione di ora successiva alla prima, le tariffe di cui sopra saranno ridotte del 10% e costituiranno le nuove tariffe base.

Articolo 2 **(maggiorazione)**

Per i servizi resi dalle ore 00:00 alle ore 08:00 e dalle 17:00 alle ore 24:00 dei giorni feriali e dalle ore 08:00 alle ore 17:00 nei giorni dichiarati festivi a norma di legge, la tariffa base è maggiorata del 50%.

Per i servizi resi dalle ore 00:00 alle ore 08:00 e dalle 17:00 alle ore 24:00 dei giorni dichiarati festivi a norma di legge, la tariffa base è maggiorata del 100%.

Per i servizi resi dalle ore 08:00 alle ore 17:00 della giornata di sabato non festivo, la tariffa base è maggiorata del 40%.

Per il rimorchio di navi con motrici inattive (senza macchine) la tariffa base è maggiorata del 50%.

Le varianti percentuali di cui al presente articolo, nonché ad altre prestazioni (fornitura cavo, mancato impiego e giri di bussola), possono essere applicate anche cumulativamente, ma sempre sulla tariffa base corrispondente per ciascuna operazione.

Articolo 3 **(servizi a cavallo di due orari)**

Per i servizi resi a cavallo di due orari che comportano diverse retribuzioni, si applica la tariffa relativa all’orario di inizio del servizio.

Articolo 4 (fornitura cavo)

Qualora un rimorchiatore impegni nella prestazione il proprio cavo di rimorchio, la tariffa base è aumentata del 20%.

Articolo 5 (richiesta utilizzo secondo rimorchiatore e mancata prestazione)

Le prestazioni da eseguirsi nell'ambito portuale di Gela e Licata dovranno essere richieste secondo le modalità indicate nell'articolo 5 del "Regolamento" indicato in premessa.

Per il rimorchiatore di prima linea di guardia (h24), giunto sottobordo e non utilizzato entro un'ora per cause non imputabili al rimorchiatore stesso, sarà corrisposto un compenso pari al 60% della tariffa base della zona.

Nel caso in cui venga ordinato il rimorchiatore di prima linea "su chiamata con preavviso", oltre al rimorchiatore di guardia (h24), se esso rimarrà inutilizzato per cause non imputabili allo stesso, sarà corrisposto un compenso pari al 100% della tariffa base della zona, con le eventuali maggiorazioni o riduzioni di cui ai precedenti articoli, a partire dall'orario del previsto inizio della prestazione sino all'orario della disdetta definitiva.

Articolo 6) (merci pericolose)

Per il servizio di assistenza reso alle navi che imbarcano o sbarcano merci pericolose è corrisposto per ogni ora di servizio un compenso pari ad **€ 262,72**, per singolo rimorchiatore impiegato.

Alla tariffa di cui al precedente comma si applicano, nei casi previsti, le maggiorazioni di cui al precedente articolo 2.

Articolo 7 (giri di bussola)

Per i servizi resi alle navi che eseguono giri di bussola, si applica la sola tariffa base.

Articolo 8 (ritardato pagamento delle fatture)

Il pagamento della fattura per il servizio di rimorchio oltre il trentesimo giorno dalla data di emissione della stessa comporta un addebito, a carico dell'intestatario della fattura, pari ad una maggiorazione per ritardato pagamento pari al tasso di interesse legale in atto vigente aumentato di 6 punti.

PARTE V

TARIFFE DI TRASFERIMENTO DEI RIMORCHIATORI TRA I PORTI OGGETTO DEL SERVIZIO DI RIMORCHIO

Articolo 1 (tariffa di trasferimento)

Dette tariffe, nascenti dallo “studio delle tariffe di trasferimento” allegato al bando di gara per l'affidamento del servizio, comprensive della tratta di andata e ritorno, sono relative al trasferimento di un rimorchiatore, tra due porti della Direzione Marittima:

Tratta	TARIFFA (A/R)
Palermo - Termini Imerese	3.474,40 €
Trapani - Termini Imerese	12.092,09 €
Trapani – Palermo	9.374,05 €
Trapani - Porto Empedocle	13.646,40 €
Licata - Porto Empedocle	4.062,11 €
Trapani – Gela	19.796,95 €
Trapani – Licata	17.536,84 €
Trapani – Marsala	2.999,56 €
Porto Empedocle – Gela	6.076,91 €
Licata – Gela	2.756,51 €

Nel caso di trasferimento di andata e ritorno tra due porti della Direzione Marittima non compresi nell'elenco di cui sopra, per il calcolo della relativa tariffa, dovrà essere applicata la formula:

Tariffa tratta A/R + 11,5% + 0,6 + 1.4 (adeguamento del tasso d'inflazione “indice FOI” periodo di riferimento mese di settembre 2024 e 2025, variazione % rispetto all'anno precedente)

Per il calcolo della tariffa **tratta A/R = costo carburante tratta a/r + costo del personale tratta a/r + costo viveri**, si dovranno utilizzare i valori/parametri meglio specificati nello “studio delle tariffe di trasferimento” allegato al bando di gara per l'affidamento del servizio, citato in premessa

Articolo 2 (modalità di richiesta del trasferimento del rimorchiatore di prima linea)

I trasferimenti di rimorchiatori di “prima linea”, che si rendessero necessari per la copertura di prestazioni straordinarie e picchi di traffico, dovranno essere richiesti con un preavviso di almeno 72 (settantadue) ore dalla partenza dal porto di provenienza.

Articolo 3 (disdetta o mancato uso del rimorchiatore di prima linea)

La disdetta del trasferimento del rimorchiatore di “prima linea” pervenuta fra le 48 (quarantotto) e le 24 (ventiquattro) ore precedenti l'ora dell'inizio della prestazione nel porto di destinazione, comporterà comunque un addebito del 50% della tariffa di trasferimento sopraindicata.

La disdetta del trasferimento pervenuta entro le 24 (ventiquattro) ore dall'orario della prestazione, oltre al 100% del compenso del trasferimento, sarà corrisposto un compenso pari al 100% della tariffa base oraria del porto di destinazione calcolato dall'ora prevista per l'inizio della prestazione sino alla comunicazione di disdetta o all'orario di effettivo inizio della manovra.

Al termine di una o più manovre nel porto di destinazione oppure in caso di disdetta del servizio richiesto, il rimorchiatore di “prima linea” si riterrà libero dall'impegno e farà rientro al porto di assegnazione, salvo contrarie indicazione della Autorità Marittima locale competente.

Articolo 4
(modalità di richiesta del trasferimento del rimorchiatore di seconda linea)

Il trasferimento del rimorchiatore di “seconda linea”, quando chiamato ad operare in aggiunta ai rimorchiatori di “prima linea”, dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno 36 (trentasei) ore rispetto all’orario della prevista manovra.

Articolo 5
(disdetta o mancato uso del rimorchiatore di seconda linea)

La disdetta del trasferimento del rimorchiatore di “seconda linea” dovrà pervenire entro e non oltre le 24 (ventiquattro) ore dall’orario della manovra richiesta nel porto di destinazione, termine oltre il quale dovrà essere corrisposto comunque il 100% della tariffa prevista per il trasferimento, come indicato nel precedente articolo.

Qualora il rimorchiatore di “seconda linea” sia disdetto o utilizzato dopo l’orario previsto per l’inizio della prestazione, oltre al compenso del trasferimento, sarà corrisposto un compenso pari al 100% della tariffa base oraria del porto di destinazione calcolato dall’ora prevista per l’inizio della prestazione sino alla comunicazione di disdetta o all’orario di effettivo inizio della manovra.

Al termine di una o più manovre nel porto di destinazione oppure in caso di disdetta del servizio richiesto, il rimorchiatore di “seconda linea” si riterrà libero dall’impegno e farà rientro al porto di assegnazione (Trapani), oppure ad altro porto in caso di nuovo servizio richiesto, salvo contrarie indicazione della Autorità Marittima locale competente.

Articolo 6
(Inizio e Fine della prestazione)

Per “INIZIO DELLA PRESTAZIONE” si intende l’orario di prenotazione del rimorchiatore aggiuntivo, trasferito da un altro porto.

Per “FINE DELLA PRESTAZIONE” si intende il momento in cui il Comandante o l’Agenzia Raccomandataria della nave lascia libero il rimorchiatore per fine e/o disdetta della prestazione.

COMPARTIMENTO
MARITTIMO DI PALERMO
C.V. (CP) Michele MALTESE

COMPARTIMENTO
MARITTIMO DI TRAPANI
C.V. (CP) Maurizio RICEVUTO

COMPARTIMENTO
MARITTIMO DI PORTO EMPEDOCLE
C.F.(CP) Agazio TEDESCO

COMPARTIMENTO
MARITTIMO DI GELA
C.F.(CP) Daniele CURCI